



Strumenti di Finanza Agevolata

Strumenti a favore del territorio: Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di Venture Capital nelle imprese in fase di avviamento

Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di Venture Capital 1/2

- **Beneficiari Finali:** La garanzia del Fondo è rilasciata nell'interesse delle IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO intese come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, aventi le caratteristiche di cui alla definizione dell'articolo 22, comma 2, del regolamento (UE) 651/2014, aventi sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia nelle quali i soggetti garantiti effettuano gli investimenti di venture capital. I beneficiari hanno l'obbligo di svolgere nel territorio regionale le attività contemplate dal business plan e, per la durata della garanzia del Fondo, di:
 - a) mantenere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - b) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona in conformità all'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori;
 - c) rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
- **Soggetti Investitori:** possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche;
 - b) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in equity o di investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.
 - c) essere residenti in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché, nel caso di persona giuridica, si abbia una sede produttiva o una filiale in Italia

In alternativa, qualora i soggetti investitori non posseggano i requisiti sopra indicati ai punti a) e b), possono comunque presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, se:

 - a) unitamente all'iniziativa presentata dal soggetto investitore, è effettuato un corrispondente investimento di venture capital, di importo almeno pari a quello dell'iniziativa medesima da soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, da incubatori di start-up innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese;
 - oppure
 - b) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del business plan del soggetto beneficiario finale di cui all'articolo 3, comma 3, è attestata da un professionista indipendente attestatore.
- **Operazioni ammissibili:** la garanzia del Fondo assiste le seguenti operazioni di investimento:
 - a) investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato da attuare mediante sottoscrizione di azioni o quote privilegiate;
 - b) investimenti in quasi-equity strutturati in forme diverse dal capitale privilegiato, da effettuare congiuntamente agli investimenti di cui alla lettera a).

La garanzia del Fondo può assistere gli investimenti di cui alla lettera b), anche se l'iniziativa contempla congiuntamente, in luogo dell'effettuazione delle operazioni di investimento di cui alla lettera a), l'effettuazione di un investimento in equity nel soggetto beneficiario finale, al quale, tuttavia, non si applica la garanzia del Fondo

Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di Venture Capital 2/2

Gli investimenti di venture capital, contemplati dall'iniziativa presentata dal Soggetto Investitore, devono:

- a) avere una durata minima di tre anni, da calcolare a partire dalla data di perfezionamento dell'investimento o, nel caso in cui il perfezionamento avvenga in più tranche, dalle date di perfezionamento delle tranche dell'investimento;
- b) essere regolati da accordi di finanziamento che disciplinano le caratteristiche finanziarie dell'investimento e le attività di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa fornita dai soggetti investitori ai soggetti beneficiari finali.

Sulle operazioni ammissibili contemplate dall'iniziativa non può essere acquisita dal soggetto investitore alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria, rispetto alla garanzia del Fondo, pena la decadenza di quest'ultima.

- **Caratteristiche della Garanzia:** La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili nella misura massima di copertura pari al 65 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili, per un ammontare massimo garantito per iniziativa e soggetto beneficiario finale pari a un milione di euro. Nel caso in cui l'impresa in fase di avviamento è anche start-up innovativa la misura massima di copertura della garanzia è elevata al 70 per cento mentre nel caso in cui l'impresa in fase di avviamento è anche piccola impresa innovativa la misura massima di copertura della garanzia è elevata al 75%. Nel caso in cui i soggetti investitori non abbiano le caratteristiche indicate ai relativi punti a) e b), la misura massima di copertura è pari al 50 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili. La garanzia del Fondo ha durata corrispondente all'operazione ammissibile garantita e comunque non superiore a sette anni.
- **Regime di aiuto:** Le garanzie a valere sul Fondo sono concesse in osservanza del regolamento (UE) 651/2014 con specifico riferimento all'articolo 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento".
- Nel caso di investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa non ancora deliberati dal soggetto investitore alla data di presentazione dell'iniziativa medesima, **gli investimenti medesimi devono essere deliberati (e comunicati al Fondo) dal soggetto investitore entro il termine di sei mesi** dalla data in cui il Comitato di gestione ha concesso la garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili. **Gli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa sono perfezionati entro ventiquattro mesi** dalla data di notificazione al soggetto investitore della deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo
- Le garanzie del Fondo possono essere cumulate con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014
- **Contribuzione Integrativa:** Con la deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo può essere concessa al soggetto beneficiario finale che la richieda una contribuzione integrativa della garanzia medesima, diretta a promuovere l'eventuale aumento di capitale sociale da parte di soci diversi dal soggetto investitore ammesso alla garanzia del Fondo, effettuata in connessione all'iniziativa di investimento di venture capital. La contribuzione integrativa, concessa a titolo di contributo a fondo perduto, è calcolata come quota **non superiore al 70 per cento** dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale della start-up innovativa sottoscritto o da sottoscrivere da parte dei soci diversi dai soggetti investitori ammessi alla garanzia del Fondo, fino ad un **importo massimo di 100.000 euro**. Il regime di aiuto della contribuzione integrativa segue quello della Garanzia del Fondo



Grazie

www.fvgplus.it